

D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 1972, n. 131.

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi (1).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, Cost.;

Visto l'art. 35, lettera b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il governo ad emanare norme per il riordinamento delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35, L. 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1

L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ai sensi dell'art. 37 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni predette o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi volontari base e a percentuale nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nell'assicurazione contro la tubercolosi.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

12 contributi mensili;

52 contributi settimanali;

93 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

62 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni predette sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333, per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84, per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.

I requisiti di contribuzione di cui sopra si intendono verificati anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato dall'art. 41, L. 30 aprile 1969, n. 153 (2).

Art. 2

[In difetto dei requisiti di cui al precedente articolo, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione di cui all'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato dall'art. 41, L. 30 aprile 1969, n. 153] (3).

Art. 3

Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:

i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ;

i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n. 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purché risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;

i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ;

i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;

i periodi di lavoro subordinato autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , della L. 26 ottobre 1957, n. 1047 , della L. 4 luglio 1959, n. 463 , della L. 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali;

i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 , e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , o in altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;

i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;

i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinati ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari;

i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;

i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione dello stato invalidante;

i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli artt. 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 4

I lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 104 contributi obbligatori giornalieri, se uomini e di 70, se donne, possono effettuare versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti.

La domanda per ottenere l'autorizzazione ai versamenti di cui al comma precedente deve essere presentata all'istituto nazionale della previdenza sociale entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco nominativo che riporta la iscrizione relativa all'anno al quale si riferiscono i versamenti stessi.

I contributi di cui al presente articolo sono di importo pari a quello dei contributi obbligatori vigenti nell'anno al quale essi si riferiscono e vengono corrisposti, mediante appositi bollettini di versamento in conto corrente postale rilasciati dall'istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di 150 giorni dalla data della relativa autorizzazione.

Agli effetti previsti dall'art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione, i contributi integrativi della contribuzione obbligatoria in qualsiasi epoca versati dai lavoratori agricoli sono equiparati ai contributi giornalieri.

Art. 5

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo alla esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi (4).

Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate.

Non è consentito il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi - disciplinate, rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta.

Resta salva per gli assicurati e i pensionati di cui sopra la facoltà di contribuire volontariamente nella assicurazione contro la tubercolosi, purché essi possano far valere in tale assicurazione i requisiti previsti dall'art. 1, comma terzo e quarto, del presente decreto.

Art. 6

La contribuzione volontaria si effettua, per i lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi, mediante versamento dei contributi settimanali base e a percentuale dovuti, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nelle misure previste per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro.

[L'aliquota dei contributi a percentuale è applicata alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di contribuzione obbligatoria vigenti] (5).

Gli aumenti e le diminuzioni che intervengano nella misura dei contributi obbligatori determinano corrispondenti variazioni di contributi volontari con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.

Art. 7

La facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio della autorizzazione sono corrisposti con il primo versamento.

Qualora si verificano eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi, l'assicurato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.

I versamenti devono essere, inoltre, sospesi durante i periodi di rioccupazione alle dipendenze di terzi e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

La contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre o per il maggior periodo di cui al precedente terzo comma sia versato durante il trimestre successivo.

Art. 8

L'impegno del contributo volontario settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione.

L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente art. 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la

rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (6).

Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere nel corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156, l'importo del contributo settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione media delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti.

Per i periodi rispetto ai quali le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini previsti dai comma precedenti non siano direttamente rilevabili in base al sistema di versamento dei contributi stabilito dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, l'importo del contributo settimanale che l'assicurato deve versare è stabilito in relazione al valore medio, arrotondato per eccesso, degli ultimi 156 contributi obbligatori effettivi versati o accreditati in costanza di lavoro, ovvero dei contributi obbligatori effettivi in costanza di lavoro esistenti, qualora questi siano inferiori a 156.

Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione media di cui ai comma precedenti, per periodi di attività in qualunque tempo prestata anteriormente all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, è quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.

Per la determinazione delle 156 settimane di contribuzione di cui al primo e al secondo comma, ovvero del numero delle settimane di contribuzione di cui al terzo comma, i contributi agricoli giornalieri obbligatori, accreditati per ciascun anno si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero dei contributi risultanti dalla ripartizione.

Nel caso in cui nel corso dell'anno il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro non agricolo, la retribuzione da prendere in considerazione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti l'attività agricola e non agricola.

Ove il numero dei contributi giornalieri obbligatori accreditati nell'anno, risulti inferiore a 156, per gli uomini, o a 104 per le donne e i giovani, deve essere computata per ciascuna settimana la retribuzione corrispondente, rispettivamente a 3 o a 2 giornate.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti accreditata contribuzione obbligatoria diversa da quella agricola giornaliera.

Agli effetti delle disposizioni previste dal precedente art. 6 per la determinazione della misura della contribuzione volontaria, gli assicurati nei confronti dei quali risulti accreditata contribuzione mista, si considerano appartenenti alla categoria nella quale hanno contribuito prevalentemente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156.

Per ciascun trimestre solare l'assicurato deve versare un importo pari a quello del contributo settimanale stabilito con le modalità di cui ai comma precedenti, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso.

Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene

ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato (7).

I contributi determinati ai sensi del precedente comma da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento (7).

Nei casi in cui la ripartizione eseguita in base ai criteri di cui al comma precedente comporti l'attribuzione di contributi a settimane del trimestre per le quali non è consentito il versamento della contribuzione volontaria, la somma versata deve essere accreditata a copertura delle residue settimane del trimestre stesso mediante contributi non eccedenti la classe dovuta.

Art. 9

I contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ed all'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I contributi volontari versati in misura ridotta rispetto a quella dovuta in base alle disposizioni del precedente art. 8 comportano, nel calcolo della pensione con formula retributiva, la riduzione proporzionale del periodo di assicurazione volontaria utile ai fini dell'anzianità contributiva.

A tal fine, deve essere osservata la seguente procedura:

- 1) si divide la somma complessivamente versata in misura ridotta per l'importo del contributo settimanale che il proscrittore volontario avrebbe dovuto versare;
- 2) si considera coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente ricavato dalla divisione di cui al punto 1);
- 3) si determinano, sulla base di tale presupposto i cinque gruppi di 52 settimane di contribuzione utili per il calcolo della retribuzione pensionabile;
- 4) si calcola la retribuzione pensionabile secondo le norme comuni, considerando versato, in corrispondenza di ciascuna delle settimane di cui al punto 2) un contributo pari a quello che il proscrittore avrebbe dovuto versare.

La norma di cui al secondo comma non si applica ai versamenti volontari, eseguiti in misura ridotta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto né tali contributi vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile (8).

Art. 10

I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore.

Art. 11

Le disposizioni di cui ai primi tre commi del precedente art. 5 non si applicano agli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari, ferma restando, in ogni caso, l'incompatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con qualsiasi forma di pensionamento diretto a carico dell'assicurazione stessa.

Art. 12

Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere in loro possesso entro i termini di scadenza.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 9 sono validi i contributi volontari versati mediante marche assicurative per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di riconsegna delle tessere, fatta eccezione per quelli da considerare indebiti a norma del precedente art. 10.

Il rinnovo dell'autorizzazione ai versamenti volontari nei confronti degli aventi diritto ha decorrenza dal primo sabato successivo alla data di riconsegna della tessera, con l'osservanza delle modalità stabilite dal precedente art. 7.

Nei confronti di coloro che risultano assegnati alla tredicesima classe di contribuzione volontaria unicamente in dipendenza della limitazione posta dal secondo comma dell'art. 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , abrogato dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , viene disposta, d'ufficio, all'atto del rinnovo dell'autorizzazione, l'attribuzione della nuova classe secondo i criteri di cui al precedente art. 8.

E' data, peraltro, facoltà agli assicurati di cui sopra di richiedere, entro un anno dal rinnovo dell'autorizzazione, l'assegnazione definitiva e vincolante di una classe intermedia tra la tredicesima classe e la nuova attribuibile in base ai criteri di cui al precedente art. 8.

Gli assicurati indicati nel precedente comma hanno titolo, a richiesta, ad integrare fino a concorrenza del nuovo importo i contributi volontari versati in misura corrispondente alla tredicesima classe tra il 1° maggio 1968 e la data di riconsegna della tessera.

Art. 13

Gli assicurati ai quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, è stata revocata l'autorizzazione ai versamenti volontari per difetto, alla data di riconsegna delle tessere, del requisito previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , possono ottenere, a richiesta, la riammissione alla prosecuzione volontaria delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi.

La riammissione di cui al comma precedente ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora la domanda sia presentata entro il termine di un anno dalla data predetta.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata dopo la scadenza del termine fissato nel precedente comma, la prevista riammissione ai versamenti volontari ha effetto dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 14

I titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, i quali hanno fruito, in base ai contributi volontari versati, dell'integrazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, possono ottenere, ove ne facciano richiesta entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riliquidazione della pensione secondo le norme del precedente art. 9.

La riliquidazione prevista dal comma precedente è operata sulla base degli stessi contributi già utilizzati per il calcolo della pensione integrata a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ed ha effetto dal 1° luglio 1972.

Qualora la richiesta venga presentata dopo la scadenza del termine fissato dal primo comma, la riliquidazione della pensione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ove la pensione calcolata secondo i criteri di cui al precedente art. 9 risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore dell'assicurato il trattamento pensionistico in atto (9).

Art. 15

Fino al 30 giugno 1976 i titolari di posizione assicurativa costituita con il concorso di contributi volontari hanno la facoltà di liquidare, a domanda, la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora il trattamento così determinato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri contenuti nel precedente art. 9.

Art. 16

Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218; l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, numero 818, per le parti concernenti la prosecuzione volontaria; l'art. 15 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; l'art. 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; l'art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, concernente la determinazione dei contributi in misura fissa per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria; l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 17

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1972.

(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(2) L'art. 1, L. 18 febbraio 1983, n. 47, ha abrogato l'art. 1 del presente D.P.R. a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

(3) Abrogato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1983, n. 47.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 9-20 dicembre 1976, n. 243 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1976, numero 346), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 5, nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti possa essere

volontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'assicurato si è iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.

(5) Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 29 luglio 1981, n. 402.

(6) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 18 febbraio 1983, n. 47.

(7) Comma così sostituito, per le contribuzioni volontarie relative a periodi successivi al 1° gennaio 1979, dall'art. 21, L. 21 dicembre 1978, n. 843.

(8) La Corte Costituzionale, con sentenze 22 gennaio- 16 febbraio 1982, n. 37 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1982, n. 54) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 9 e 14 del presente D.P.R., nella parte in cui non consentono la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.

(9) Vedi la nota all'art. 9.